



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 DEL 29/09/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

L'anno **2017** addì **29** del mese di **Settembre**, alle ore **20.45** in Castelfranco Veneto, nel Palazzo Municipale, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**, convocato nelle forme di legge dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. PASQUALOTTO Stefano con avviso in data 25/09/2017 prot. n. 41417, in **Seduta Straordinaria** pubblica di Prima Convocazione.

Sono presenti il Sig. Sindaco e Sigg. Consiglieri Comunali:

Pr./As.		Pr./As.	
P	MARCON Stefano- Sindaco		
P	PASQUALOTTO Stefano	P	GUIDOLIN Stefania
P	DIDONE' Michael	P	BASSO Fiorenzo
P	PAVIN Mary	P	BERGAMIN Claudio
P	AZZOLIN Maria Grazia	P	SARTORETTO Sebastiano
P	ANTONELLO Beppino	P	ZORZI Giovanni
P	BARACIOLLI Fabrizio	P	BELTRAME Andrea
P	PERON Elisabetta	P	FALESCHINI Sandro
P	FRACCARO Chiara	AG	BELTRAMELLO Claudio
P	BRUGNERA Giancarlo	P	STRADIOTTO Stefano
P	SOLIGO Moira	P	MILANI Tiziana
P	ZANELLATO Matteo	P	BAMBACE Andrea
AG	MARCON Edda	AG	FISCON Gianni

Gli Assessori sono:

Pr./As.		Pr./As.	
P	GIOVINE Gianfranco		
P	FILIPPETTO Roberto	P	GALANTE Marica
P	DIDONE' Gianluca	P	PIVOTTI Franco
P	PIVA Sandra	P	OLIVATO Petronilla

Partecipa il **Vice Segretario** del Comune **SARTORE dott. Carlo**.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza assume la Presidenza il Sig. **PASQUALOTTO Stefano** il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERA

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Premesso che con D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto Correttivo") è stato emanato il Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Rilevato che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, ovvero oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento purché l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto Correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Tenuto altresì conto che devono essere alienate od oggetto delle sopra citate misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. le partecipazioni per le quali si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto Correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Rilevato che la Corte dei Conti – alla quale compete, assieme alla struttura nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la verifica del puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24 del T.U.S.P. – ha approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017 un modello di atto di ricognizione e relativi esiti ex art. 24 T.U.S.P. che dovrà essere allegato alla deliberazione consigliare;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

- l'articolo 3 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 ('TUEL'), che attribuisce al Comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;
- l'articolo 13 del TUEL, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia;
- l'articolo 112 del TUEL, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

Richiamate le proprie finalità istituzionali esercitate anche per il tramite delle partecipazioni detenute;

Visto l'esito della ricognizione effettuata per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante nell'atto di ricognizione ex art. 24 T.U.S.P. - redatto sul modello approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017 - allegato A alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'atto di intervento ex art. 9 L. 241/1990 ricevuto in data 18.9.2017 prot. n. 40525 dal socio privato di Asco Holding s.p.a., Plavisgas s.r.l. (ed indirizzato a tutti i Comuni soci della società) ed integrato in data 19.9.2017 ricevuto al prot. n. 40813 del 20/09/2017;

Rilevato che l'intervento suddetto appare inammissibile non potendo Plavisgas ricevere alcun pregiudizio dal provvedimento di ricognizione ex art. 24 T.U.S.P., che non incide e non può incidere sulla partecipazione in Asco Holding s.p.a. detenuta da Plavisgas, né sul valore della stessa; evidenziato in proposito che, al contrario, la stessa Plavisgas nell'atto di intervento afferma che la soluzione della fusione di Asco Holding con Asco TLC potrà essere di beneficio per l'interveniente (*'Paradossalmente Plavisgas potrà essere tra i beneficiari ma scopo precipuo ... è rendere evidente che ... tali danni ai soci pubblici e tutti i benefici per i soci privati...'*, pag. 5 atto di intervento);

Ritenuto non di meno di valutare le osservazioni esposte nell'atto di intervento suddetto, la cui confutazione è già contenuta nell'atto di ricognizione allegato A alla presente deliberazione e nelle motivazioni ivi esposte, alle quali vanno aggiunte le seguenti considerazioni:

- a) non corrisponde al vero che Asco Holding s.p.a. abbia suggerito a codesto Comune di adottare, quale misura di razionalizzazione ex art. 20 T.U.S.P., la fusione di Asco Holding con la controllata Asco TLC; tale soluzione, che è contenuta nell'atto ricognitivo allegato A, è il frutto dell'autonoma valutazione di codesto Comune;
- b) non è condivisibile la ricostruzione secondo cui la normativa vigente impedirebbe alle pubbliche amministrazioni e in particolare ai Comuni l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni in società che svolgano attività commerciali; il T.U.S.P. consente il mantenimento anche di tali partecipazioni, purché rispettino i requisiti stabiliti dal medesimo Testo Unico (e vagliati nell'atto di ricognizione di cui sopra); in particolare il T.U.S.P. contempla le società che svolgano *'servizi di interesse generale'*, i quali nella

- definizione accolta dal T.U.S.P. (art. 2, comma 1, lett. h e i) comprendono i servizi *'erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato'*;
- c) non sono condivisibili le osservazioni secondo cui l'oggetto sociale di Asco Holding sarebbe troppo ampio e secondo cui non potrebbe essere valutata l'attività svolta dalle società controllate da Asco Holding non essendo quest'ultima società a controllo pubblico. Invero, poiché la società svolge le attività previste dal proprio oggetto sociale (che sono riconducibili ai servizi di interesse generale) non direttamente ma attraverso società controllate (come previsto dallo statuto medesimo), è logico tenere in considerazione l'attività svolta dalle controllate; va aggiunto che la Corte dei Conti, nel modello di atto di ricognizione approvato con deliberazione sez. Autonomie n. 17/SEZAUT/2017/INPR del 19.7.2017, nelle parti relative all'attività svolta richiede espressamente di descrivere l'attività effettivamente svolta;
- d) le osservazioni rispetto all'esiguità della partecipazione di codesto Comune (e degli altri Comuni soci), non sono pertinenti in quanto non considerano la compagine societaria nel suo complesso e la distribuzione delle partecipazioni tra i soci: Asco Holding è partecipata al 90,93% da 91 Comuni (compreso codesto Comune) i quali hanno interessi omogenei rispetto alla società (tutti appartengono al medesimo territorio; tutti sono concedenti del servizio di distribuzione del gas gestito dalla concessionaria AP Reti Gas, controllata da Asco Holding); nessuno dei Comuni soci ha una partecipazione superiore al 2,75%. L'estrema frammentazione della partecipazione tra i soci esclude che vi sia alcun socio egemone e ciò, unitamente all'omogeneità degli interessi dei soci pubblici, consente a ciascun Comune socio (ed anche allo scrivente) di far valere efficacemente nell'ambito della società gli interessi della propria comunità e di perseguire le proprie finalità istituzionali. Per questo è altresì non corrispondente ai fatti l'osservazione secondo cui la partecipazione di codesto Comune in Asco Holding sarebbe meramente *'passiva'*;
- e) non sono condivisibili le considerazioni circa l'attività di distribuzione del gas - che è invero una attività centrale svolta da Asco Holding s.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas in codesto Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding) – attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;
- f) in particolare non sono condivisibili le considerazioni contenute nel parere del Prof. Domenichelli e dell'Avv. Zago, allegato all'integrazione del 19.9.2017 all'atto di intervento, relativa al progressivamente esautorato ruolo degli enti locali nell'ambito del servizio di distribuzione del gas. Infatti nell'attuale quadro normativo, gli enti locali svolgono, tra le varie, una funzione preponderante nella determinazione del valore di rimborso delle reti e degli impianti. Emblematica del ruolo fondamentale e attivo degli enti locali è la previsione di cui all'art. 5, co. 14 del D.M. 226/2011 (nonché dell'art. 1, comma 16, del DL n. 145 del 2013) che impone all'ente locale di trasmettere le valutazioni sul valore della rete all'AEEGSI, qualora il valore di rimborso calcolato risulti maggiore del 10% del valore della tariffa dell'autorità (c.d. RAB). Ugualmente gli enti locali determinano gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata della concessione e lo stato del proprio impianto di distribuzione, elementi che l'ente deve trasmettere alla stazione appaltante ai fini della gara. Senza contare le fondamentali funzioni di indirizzo e di programmazione riconosciute agli enti locali dall'articolo 14, comma 1, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- g) per quanto riguarda l'attività di vendita di gas naturale, il parere non considera che l'attività preponderante viene svolta a favore dei cosiddetti *'clienti aventi diritto alla*

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

tutela ovvero *'clienti vulnerabili'*, che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi;

- h) l'atto di intervento censura l'ampiezza dell'oggetto sociale di Asco TLC senza considerare che l'attività effettivamente svolta dalla società e in particolare che la stessa ha realizzato e gestisce una rete di telecomunicazioni a larga banda su fibra ottica (che interessa anche il territorio di codesto Comune) e cioè una infrastruttura di grande importanza per lo sviluppo economico e sociale della comunità;
- i) le considerazioni sul fatto che dal punto di vista economico la soluzione della fusione con Asco TLC sarebbe una scelta irragionevole e che sarebbe più conveniente, appaiono illazioni non supportate da fatti o argomenti concreti;

Verificato che secondo il predetto atto ricognitivo, allegato A alla presente deliberazione, e per le motivazioni ivi esposte – da intendersi qui integralmente riportate - gli esiti della ricognizione sono i seguenti:

- 1) Partecipazioni che possono essere mantenute senza alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:
 - CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI s.r.l. (CPS);
 - MOBILITA' DI MARCA s.p.a. (MOM);
 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l. (ATS);

- 2) Partecipazioni che devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.:

- Asco Holding s.p.a.

La partecipazione in Asco Holding s.p.a. non può essere mantenuta, senza l'adozione di alcuna misura di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., in quanto la società versa nella situazione di cui all'art. 20, comma, 2 lett. b), T.U.S.P. (*'società che risultino prive di dipendenti'*).

- 3) Misura prevista, azioni per attuare la misura, tempi di attuazione della misura:

- Asco Holding s.p.a.

Fusione di Asco Holding s.p.a. con Asco TLC s.p.a., mediante incorporazione di Asco TLC s.p.a. in Asco Holding s.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss. Codice Civile. Asco TLC è società controllata da Asco Holding s.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%). Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune; Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con ricavi per euro 8.488.046 e un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con ricavi per euro 8.881.358 e un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con ricavi per euro 8.834.181 e un utile di euro 1.597.000; la fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, let b) (assenza di dipendenti) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società.

Per attuare la misura di razionalizzazione codesto Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding s.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding s.p.a.:

- a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter Codice Civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione;
- b) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione;

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

- c) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC s.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere a) e b) di competenza di Asco TLC s.p.a.;
 - d) di esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione.
- I tempi di attuazione della misura sono di un anno dalla data della presente deliberazione;

Dato atto che il presente provvedimento ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P. del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Rilevato, per quel che riguarda le partecipazioni indirette per il tramite dei Consigli di Bacini Priula (Ciclo integrato rifiuti) e Consiglio di Bacino Veneto orientale (ciclo idrico integrato), le partecipazioni degli stessi sono ritenute compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente stante i servizi erogati; nonostante si configurino come realtà estranee al mondo delle "società", si auspica comunque un processo di integrazione tra gli Enti Responsabili di Bacino per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo;

Rilevato, inoltre, che l'ente possiede la totalità delle quote dell'Azienda speciale AEEP Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto avente quale scopo sociale la gestione del patrimonio edilizio residenziale già di proprietà dello IACP di Castelfranco Veneto;

Atteso che è allo studio una possibile fusione con la società Castelfranco Patrimonio e Servizi s.r.l.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000, allegato B alla presente;

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare n. 25 in data 30.03.2017 e successive variazioni;

Richiamate le motivazioni e premesse riportate;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE:

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da atto di ricognizione allegato A ("Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19 Agosto 2019 n. 175, come

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni possedute”) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) di mantenere le seguenti partecipazioni:
 - CASTELFRANCO PATRIMONIO E SERVIZI s.r.l. (CPS);
 - MOBILITA' DI MARCA s.p.a. (MOM);
 - ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l. (ATS);
- 3) di adottare per la partecipazione nella società Asco Holding s.p.a. la misura, ex art. 20, T.U.S.P. della fusione con Asco TLC s.p.a. mediante incorporazione di Asco TLC s.p.a. in Asco Holding. Misura da attuare entro un anno dalla presente deliberazione con le modalità indicate nell'atto di ricognizione allegato A alla presente;
- 4) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato compresa la definizione della possibile fusione della società Castelfranco Patrimonio e Servizi s.r.l. con l'Azienda speciale AEEP ex IACP;
- 5) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà direttamente al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
- 6) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 7) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 8) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è ininfluenza per la spesa;
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera sopra riportata;

Udita l'illustrazione della predetta proposta da parte del Vice Segretario, Dott. Carlo Sartore;

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in sede di Commissione Consiliare V "Bilancio, Patrimonio, Tributi" in data 21.09.2017;

Dopo esauriente discussione;

Uditi i seguenti interventi e dichiarazioni di voto:

CONSIGLIERA AZZOLIN

Premetto innanzitutto che, a mio avviso, non si dovrebbe presentare una proposta di delibera il giorno prima della scadenza e, da quello che mi risulta, qui dentro c'è un qualcosa già in scadenza su un tema così delicato e senza aver inoltrato per tempo tutta la necessaria documentazione. Ho infatti rilevato che l'atto di intervento relativo a questa specifica delibera, ed il collegato parere del professor Domenichelli, non sono stati inseriti nel fascicolo. Gentilmente questa mattina, però, il dottor Carlo Sartore mi ha dato copia del parere del professor Domenichelli, dicendomi che già all'interno del testo c'era un sunto inserito anche all'interno della delibera. Trattandosi però di atti indiscutibilmente relativi alla delibera, ritengo che non si possa procedere all'approvazione, quantomeno in merito all'esame della posizione *ASCO Holding*, senza aver letto tutti i pareri legali *pro veritate* per esteso, che avrebbero dovuto essere allegati per garantire una piena informazione e consapevolezza sulla questione su cui ci dovremo accingere ed esprimerci.

Ho visto, leggendo affrettatamente il parere nelle poche ore concesse – e confesso che non è materia a me consona – che molti altri Comuni comunque prima di assumere la delibera, hanno richiesto il parere della Corte dei conti, a cui io riterrei personalmente di adeguarmi. Inoltre, visto che ho dovuto seguire il tema sulla stampa, ed è un tema che occupa pagine della nostra stampa, ho appreso che esistono ben sei posizioni diverse su cui le Amministrazioni dei vari Comuni si sono divise. Io qua confesso che in questo periodo, per motivi che non mi sono ancora chiari e sono comunque in attesa di avere delucidazioni, non ho potuto partecipare all'ultimo pre Consiglio e non ho quindi potuto confrontarmi con nessuno su questa materia che – ribadisco – per me è particolarmente ostica.

Dalla lettura degli articoli sui giornali avevo intuito una scelta come possibile, quale quella di delegare la decisione del Cda di *ASCO Holding*, che mi pare non sia comunque stata perseguita dalla nostra Amministrazione; chiedo pertanto il rinvio della decisione su *ASCO Holding*, essendo la materia così delicata – e ci tengo a calcare il termine «delicata» – precisando che la mia richiesta è motivata dalla sola opportunità di tutelare i cittadini, assumendo una decisione che potrebbe avere ripercussioni sul piano delle responsabilità in sede civile, contabile, amministrativa e – temo – anche penale, in piena consapevolezza della nostra responsabilità e della responsabilità che il ruolo di Consigliere ci impone di avere.

Visto che questa richiesta potrebbe dare adito a varie interpretazioni, vorrei sgombrare immediatamente il campo dai dubbi, e sottolineo che la mia richiesta di rinvio non punta ad evidenziare nessuno mio scostamento dalla mia area politica. Anzi, ribadisco in maniera non dico ironica ma veramente seria, che parafrasando il segretario della Lega Matteo Salvini (partito al quale sono vicina), nonostante il mancato confronto su una questione così delicata, considero il mio gruppo di appartenenza e non cambio partito come le mutande. Anzi, nel mio caso si potrebbe dire anche come i perizoma. Pertanto chiedo il rinvio della decisione relativa ad *ASCO Holding* nell'attesa di avere il parere della Corte dei conti, altrimenti dovrò astenermi, considerate le possibili conseguenze negative derivanti dall'approvazione di una delibera, che potrebbe poi essere annullata dalla Corte dei Conti, con probabili ben più gravi conseguenze di quelle che potrebbero esserci con il rinvio.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

SINDACO

Prendiamo atto della dichiarazione della consigliera Azzolin, ma essendo una data cogente quella della ricognizione da farsi straordinaria imposta dalla "Madia" al 30 settembre, questa maggioranza proporrà a questo Consiglio una proposta di delibera che vada ad assecondare i dettami della "Madia". Prendiamo atto della Sua dichiarazione, prendiamo atto anche della Sua considerazione di carattere politico, di cui non vi è mai stata ombra di dubbio che Lei non cambia partito così come espresso, almeno per quel che mi concerne. Non so se c'è qualcuno che ha questa usanza. Non rientra – credo – tra i Consiglieri che supportano l'Amministrazione, che ho l'onore di governare.

Comunque sia passo all'illustrazione di questa delibera, che è una delibera che ci viene imposta per legge, da farsi entro il 30 settembre. Se non lo facessimo, non avremmo penalizzazioni, se non perdere il diritto di voto sostanzialmente all'interno della società, di cui facciamo parte. La norma impone di fare la ricognizione straordinaria. Ricordo che ve ne è una di straordinaria che tutti gli anni noi facciamo, questa è straordinaria rispetto alla "Madia" in ossequio ai dettami del testo unico delle società partecipate, che è nato con dei criteri, che sono ben evidenziati nella proposta di delibera che vi è stata consegnata entro i termini previsti dalla normativa.

Una delle criticità che noi abbiamo nelle nostre partecipate, è rispetto alla questione *ASCO Holding*. *ASCO Holding* non soddisfa il criterio del numero dei dipendenti rispetto al numero degli amministratori, in quanto non ha dipendenti. *ASCO Holding* è a capo di un gruppo, è partecipata da novantuno Comuni e da due soci privati, è la *holding* di un gruppo che cura servizi prevalentemente sull'energia elettrica e sul gas; controlla altre società, tra cui *ASCO TLC*, con una partecipazione del 91 per cento, l'8 per cento ce l'ha la Provincia, e l'1 per cento la Camera di Commercio. E nelle discussioni che sono state fatte, anche a livello generale, in questo periodo ci sono stati degli incontri a livello politico trasversali fra vari gruppi politici di soci, che sono soci della *ASCO Holding*, per vedere di trovare la soluzione che vada ad assecondare i dettami della "Madia", ma che sostanzialmente tuteli il territorio, che noi siamo chiamati ad amministrare. La tutela del territorio a nostro avviso – almeno io parlo per questa maggioranza – è quella di avere la possibilità di fruire di dividendi da distribuire nei territori, che rappresentiamo. Ed è un interesse forse diverso dei soci privati che partecipano a quella società con un interesse che è preminentemente di finanza, come è legittimo che sia. Anch'io ho seguito la questione sulla stampa, abbiamo preso atto delle osservazioni che sono arrivate a questo Comune, così come a tutti i Comuni che compongono *ASCO Holding* dalla società *Plavigas* con una nota del 18 settembre – mi sembra – e un'integrazione del 19 settembre, dove mettono insieme una serie di confutazioni, che sono ben espresse in delibera, così come imposto dalla normativa. Non è che l'abbiamo messo in delibera, per fare un mero piacere alla *Plavigas*, ma perché la legge consente loro di fare questo tipo di osservazione e obbliga noi a prenderne atto. E ne abbiamo preso atto. Nel prenderne atto, siamo andati anche a descrivere ciò che noi consideriamo, invece, legittimo come percorso.

Sul fatto che possano esservi impugnative rispetto alla delibera, per quel poco che ne ho potuto capire anch'io in questo periodo, non vi sono dubbi. Ma possono esservi impugnative in questo tipo di delibera, in tipi di delibera che magari vedono la scelta di una fusione con un'altra società piuttosto che un altro tipo di percorso, quelle delibere che non indicano un percorso di razionalizzazione, perché a quel che è arrivata come notizia al sottoscritto, noi dobbiamo prendere atto dei criteri non soddisfatti da *ASCO Holding* per quel che concerne la "Madia" e di indicarne anche un percorso, da tenersi entro un arco di tempo ben definito, per far sì che la società di cui noi manteniamo le partecipazioni, vada a soddisfare quei criteri poi.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Sulla possibilità che vi siano delle conseguenze di tipo civilistico, piuttosto che altro – come da Lei citato – può essere che ci siano. Ma come in tutte le questioni che vedono di fronte due controparti, credo che ci voglia un'autorità terza, che poi dica chi delle due ha ragione. Oggi io mi sento sostanzialmente, con questa proposta di delibera, di non fare nulla che crei dolo alla società, nulla che crei pregiudizio ad un qualcosa che poi possa andare successivamente ad essere modificato. Così come capisco anche, per certi aspetti, perché ad onor del vero siamo soci con *Plavigas*, quindi teoricamente, ancorché *Plavigas* abbia una quota di maggioranza, la più grande quota relativa all'interno di *ASCO Holding*, un socio è sempre un socio e quindi, in linea teorica, si dovrebbe rapportare con i soci e non con le carte bollate. Ma sono dimensioni magari un po' diverse, allora questo è un mio retaggio di piccolo imprenditore, che ha avuto a che fare con dei soci.

Se vogliamo entrare nel merito tecnico, poi lo possiamo fare anche con l'ausilio del dottor Sartore, che ha seguito questa questione, ma la sostanza, e credo che la questione sia abbastanza nota e quanto delicata sia anche la questione. Ma torno a ripetere che, per quel che concerne Castelfranco Veneto, avere una partecipazione all'interno di una società che ha prodotto utili per 745 mila euro, ha distribuito utili a Castelfranco Veneto per 745 mila euro nel corso di quest'anno, rimane una volontà ferma da parte nostra. Anzi, io ho avuto anche modo di dire che, laddove ci fosse qualche socio che intende dismettere quote e laddove questa Amministrazione abbia, in termini di carattere economico, la possibilità e la facoltà di poter andare ad esercitare un eventuale diritto di prelazione, il sottoscritto lo eserciterebbe.

Non so se devo andare un po' più nel merito della proposta di delibera, o se questo possa essere sufficiente per cominciare a fare una discussione, altrimenti passerei la parola al dottor Sartore, perché entri un attimino più nei meandri tecnici della questione, ma questa è l'idea che intenderebbe proporre questa maggioranza.

CONSIGLIERE SARTORETTO

La delibera è una delibera particolarmente complessa, nel senso che da un lato fa la ricognizione delle partecipazioni possedute e là credo ci sia poco da dire, perché viene individuata la corrispondenza delle caratteristiche delle partecipazioni con l'imposizione della nuova legge, attraverso una griglia di verifica, e quindi il risultato a cui si perviene, è obiettivo, è una cartina di tornasole della situazione, una fotografia della situazione. Diversa è la parte di delibera, che riguarda la razionalizzazione. Quindi nel nostro caso, al di là dell'auspicata fusione fra ATO, fra acqua e rifiuti, tanto per capirci (che è un auspicio perché bisogna che ci siano diversi che collaborano in questo senso), c'è invece una presa di posizione netta sulla faccenda "*ASCO Holding*". Io credo che la questione sia particolarmente complessa e non sarei così tranquillo che la soluzione individuata sia la soluzione giusta, nel senso che è evidente che assistiamo ad una contrapposizione di interessi finanziari forti, in cui la parte privata fa il suo gioco e ritiene che questa scelta della parte pubblica in qualche modo la danneggi. È anche vero che, però, c'è un parere *pro veritate* (non un parere buttato là) della parte privata che, nel tentativo di fermare questa iniziativa della parte pubblica, o di una parte della parte pubblica, ha preventivamente avvisato i Comuni che stanno adottando un atto illegittimo. Ed è un parere *pro veritate* ordinario di Diritto amministrativo dell'Università di Padova. Si potrebbe dire: sa, gli avvocati a seconda di chi paga, sostengono tutto e il contrario di tutto. Non è proprio così, perché quando un ordinario di Diritto amministrativo mette *pro veritate*, si espone personalmente a sostenere delle tesi, che non possono essere sostenute per il gusto di incassare la parcella. Nel senso che basterebbe non aver messo *pro veritate* e poteva scrivere quello che voleva, o uno può sostenere una tesi. Ma nel momento in cui mette parere *pro veritate* un ordinario dell'università, e anche un normalissimo avvocato di campagna, se sa il significato del *pro*

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

veritate, è un parere che, secondo scienza e coscienza, è la posizione giuridica oggettivamente sostenibile. È anche vero che altri hanno fatto altri pareri. Allora a me viene da dire una cosa molto semplice. Noi abbiamo assistito da circa un mese ad uno stillicidio nella stampa locale, *Gazzettino* e *Tribuna* (pagina provinciale) su questa questione, dove si è detto tutto, il contrario di tutto, le posizioni prima sembrava una, dopo due, dopo tre. Dalla stampa di stamattina, mi pare di aver capito che le posizioni sono sei. E quindi i novantadue Comuni sono schierati più o meno su sei fronti per gruppi, dove tra l'altro il colore politico c'entra fin là, nel senso che alcuni Comuni della Lega sono schierati, altri Comuni del centrosinistra in altro modo. Quindi c'è una posizione trasversale, che è anche difficile da capire, da interpretare, se non leggendo la questione come particolarmente delicata, difficile e complessa e che in qualche modo mette in ansia i Sindaci soprattutto, che debbono andare a decidere. Io ho chiesto l'altra sera in Commissione: quali sono le sanzioni, ben sapendo che, come spesso avviene in questo nostro Paese, si fanno le leggi, ma in caso di inadempienza non c'è sanzione. E qua se il Comune non si pronuncia entro il 30 settembre, non c'è nessuna sanzione. Tranne il fatto che non si può votare in assemblea, finché non si è deciso sul punto. Ma se non viene convocata l'assemblea e viene convocata l'assemblea fra tre mesi, vuol dire che ci sono tre mesi per decidere sul punto. Io credo che quando viene fatta la proposta di dire: "scusate, ma perché dobbiamo a tutti i costi legarci mani e piedi e andare ad indicare una rotta, che nell'intendimento di chi sostiene questo tipo di fusione è nobilissimo?" Nel senso che l'intento è quello che la parte pubblica mantenga un suo ruolo, un suo vantaggio di posizione in senso positivo, nel senso che ha, e non sia in qualche modo compromessa da un ingresso, o da una scalata più o meno massiccia dei privati. Fin qua l'obiettivo delle amministrazioni è nobilissimo, ma bisogna vedere però se questa è la strada. Bisogna vedere se questo è il meccanismo, perché credo – non vorrei andare qua in discorsi eccessivamente tecnici – che la via maestra probabilmente sarebbe un'altra, è che la parte pubblica sa bene di non essere in grado di realizzarla questa via. La via vera è l'incorporazione della *holding* in *Ascopiave* con un fortissimo patto di sindacato fra i soci. I Comuni, però, sanno benissimo che questo patto di sindacato non sono in grado di farlo e quindi qualcuno pensa di adottare la scorciatoia, o che comunque sia in qualche maniera pensabile che, attraverso la fusione con ASCO e TLC si ovvia al problema. Io, ma io esprimo il mio parere sotto il profilo tecnico e sotto il profilo giuridico, il fatto che sia anche Consigliere comunale è un altro ragionamento, ho forti dubbi che sia legittima l'incorporazione tra ASCO *Holding* e ASCO TLC per alcune delle ragioni che sono sostenute anche nei pareri legali allegati. Che non sono allegati in delibera, ma che io mi sono andato a vedere per altre ragioni. Quindi la sostanza è che tutto sommato la politica, al di là della legge Madia e al di là di tutti i discorsi che possiamo fare, dà una dimostrazione di enorme debolezza, perché tutti questi problemi, queste ambascie in cui si trovano i novantadue Comuni, non ci sarebbero se ci fosse una linea in cui si dice: i novantadue Comuni fanno fra loro un patto di sindacato, che come si fa in una qualsiasi società di capitali quotata in Borsa, in cui si garantiscono reciprocamente determinate condizioni, per cui nessuno può fare il furbo in quanto socio, e in questa maniera scalate di "avventurieri della finanza" o di imprenditori danarosi che si avventurano in queste vicende, non ci possono essere.

Dopo aver fatto queste considerazioni, io vi dico che io, anche per una ragione di responsabilità, perché non è dopotutto vero che votare o non votare sia la stessa cosa e che non ci sia responsabilità personale eventualmente in eventuali azioni, io una delibera di questo genere, se si potesse scindere e decidere quali sono la ricognizione delle partecipazioni e dall'altra parte l'individuazione, fossero due delibere, quella dell'individuazione delle partecipazioni non avrei ragione di non votarla, perché è una delibera tecnicamente ineccepibile. Ma siccome in un'unica delibera c'è questo e quello, io non mi assumo certo la responsabilità di votare un'indicazione della fusione tra ASCO

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Holding e ASCO TLC, perché ritengo ci siano degli elementi di fortissima criticità, che imporrebbero, a mio avviso, prudentemente di non votare stasera questa delibera e di andare ad un rinvio. Un rinvio che – sottolineo – non comporta alcun danno per l'Amministrazione e alcuna sanzione per l'Amministrazione di Castelfranco.

CONSIGLIERA MILANI

Dopo l'intervento molto preciso e tecnico del consigliere Sartoretto, faccio anche alcune osservazioni. Intanto noi abbiamo avuto modo di avere questa documentazione in tempi effettivamente molto ristretti, abbiamo avuto un approfondimento – ringraziamo il dottor Sartore – ma è certo che la lettura di questa documentazione non è facile. Credo non sia facile neppure per gli addetti ai lavori, lo è ancor di più per noi Consiglieri. Sicuramente avrei voluto vedere allegato agli atti, ma mi sarebbe piaciuto che anche in Commissione ci fosse data effettivamente copia e che poi qualche Consigliere da solo ha chiesto, degli atti pervenuti dal socio privato relativi al parere *pro veritate*. Abbiamo avuto modo di sapere in Commissione che il termine del 30 settembre, non è un termine tentorio; sappiamo che questa delibera andrà alla Corte dei Conti e quindi questo richiede una responsabilità forte sulle spalle di chi questa sera vorrà assumersela; dei novantadue Comuni, molti scelgono strade diverse; mi pare che lo statuto di ASCO *Holding* preveda la possibilità da parte dell'assemblea dei soci di nominare un consiglio d'amministrazione formato da tre a cinque membri, o di nominare un amministratore unico e poi vi è la possibilità di nominare anche un direttore generale. Quindi chiedo: se l'intento è quello di superare solo e soltanto le limitazioni del decreto Madia, ovvero il numero di amministratori maggiore rispetto al numero dei dipendenti, perché non si è pensato magari di nominare un amministratore unico e poi di procedere con la nomina di un direttore generale e creare quindi un *staff* funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale come altra possibile via? Questa delibera poi non tratta solo la questione ASCO *Holding*, che è quella più complicata, ma nell'elenco delle società partecipate fa riferimento anche alla nostra CPS; mi chiedo se la fusione con AEEP abbia comunque delle conseguenze o se oggi ci limitiamo solo a fare la fotografia di quello che abbiamo. È indubbio che *Ascopiave* è una società che in questi anni ha svolto un servizio sicuramente utile a questo territorio e ha dato molto anche in termini di risorse economiche, lo ricordava poc'anzi il Sindaco, snocciolando delle cifre. Credo tuttavia che la vicenda ASCO *Holding* e la fusione per incorporazione di ASCO TLC sia utile, e qua risulta ancora in maniera più chiara, a superare l'ostacolo decreto Madia, ma che dal punto di vista economico la questione avrebbe dovuto e potuto essere approfondita meglio. Tanto che non ci è stato mostrato alcun documento formale che ci presenti i vantaggi economici dell'operazione, se non la riduzione dei Cda, e i collegi sindacali che però viene rimandata in una fase successiva. Per cui con queste osservazioni, anche il mio gruppo se questa sera venisse confermata la volontà di votarlo questa sera, senza possibilità di ulteriore approfondimento, anche alla luce di analisi un po' più approfondite sulle strade perseguite dagli altri Comuni, valutandone i pro e i contro, il voto del nostro gruppo sarà un voto contrario. Restiamo disponibili alla possibilità di un rinvio.

CONSIGLIERE SARTORETTO

Viene sempre più forte la domanda per dire: ma perché dobbiamo decidere stasera? Nel momento in cui sappiamo che non c'è sanzione (perché non c'è sanzione), l'unico limite è che non abbiamo diritto di voto finché non decidiamo, ma se invece di decidere stasera, decidiamo fra quindici giorni o fra un mese, cercando di capire qualcosa di più di quello che sta accadendo e di come si posizionano gli altri, a noi cosa cambia? Niente. E probabilmente non adottiamo una delibera soggetta a ricorsi.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

CONSIGLIERE SARTORETTO

Io voglio che sia chiarito questo punto. Non possiamo andare in assemblea – facciamo l'esempio perché se no credo che non capiscono neanche i Consiglieri – se non decidiamo stasera e per esempio l'assemblea viene fatta il 5 ottobre, ovviamente non essendoci un altro Consiglio comunale da qua al 5 ottobre, non possiamo andare in assemblea. Ma se l'assemblea viene fatta il 30 ottobre o il 5 novembre, noi abbiamo tempo fino al 30 ottobre e il 5 novembre per decidere. Mi pare che questo sia pacifico.

(Intervento fuori microfono)

Certo, ma è facile che in un mese, vedendo anche cosa hanno fatto gli altri, ci sia un orientamento diverso. O possiamo capire qualcosa di più.

PRESIDENTE

Possiamo tornare anche in Consiglio fra quindici giorni con una delibera che annulla e sostituisce questa, non c'è nulla di scritto sulle tavole della legge, si fa una delibera che annulla e sostituisce la seguente. Sindaco.

SINDACO

Come detto anche dal consigliere Sartoretto, la soluzione giusta non c'è, sono sei le posizioni dei novantuno Comuni e quindi non c'è, una sarà giusta o forse più di una anche. Sarà la Corte dei Conti che ci indicherà la strada. Quella della sanzione non è una cosa da sottovalutare, a mio modo di vedere, anche se è puramente astratta la cosa, perché tecnicamente sarà difficile che succeda, ma ammesso e non concesso che tutti i Comuni soci vadano ad adottare una delibera, che poi venga impugnata e non dia la possibilità del diritto di voto, l'unico che ha diritto di voto all'interno dell'assemblea, e sappiamo che è puramente astratta per il numero legale, sarebbe il privato. Il Comune di Castelfranco Veneto con 2,67 sicuramente non incide. Il Comune allo 0,10 non incide. Ma se tutti questi Comuni – e parliamo di linea puramente astratta – si trovassero nella situazione di aver inibito il voto, perché la delibera magari va impugnata, o perché non hanno fatto – come dice Lei – di aspettare e andare oltre il 30, andiamo oltre il 30 e quindi andiamo incontro a quelle penalizzazioni (in linea teorica al massimo), l'unico che ha diritto al voto all'interno di quell'assemblea resterebbe il privato. Quindi corrette le osservazioni, qualche preoccupazione c'è, io credo che nessuno dei novantadue Comuni oggi chiamati a deliberare, novantuno con i vari distinguo possa considerarsi di avere la certezza assoluta di aver individuato la strada giusta. Noi prendiamo questa con tutte le tutele del caso, a cui faceva riferimento anche il dottor Sartore, sapendo che non sono le tavole della legge, vediamo cosa succederà il 2 ottobre a ricognizione fatta da parte di tutti i Comuni. La società che indicazione avrà e quali saranno gli intendimenti che vorrà portare avanti anche il privato quel punto.

PRESIDENTE

Altri interventi?

Mi pare che abbiamo fatto anche le dichiarazioni di voto contestualmente, quindi pongo in votazione. Consigliere Baracioli.

CONS. BARACIOLLI

Sì, permettetemi un commento.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Intanto una leggera perplessità sul Decreto Madia che, permettetemi, se l'effetto è quello di porre in condizioni di difficoltà oltre 90 Comuni per decidere delle sorti di società partecipate, nello specifico come Asco Holding, che producono utili e sono, da quanto dicono i numeri, ben gestite, forse gli effetti che ha prodotto non sono quelli per i quali è stata emanata questa norma.

Però, al di là di questo, noi crediamo che sia importante sottolineare quello che, peraltro, è stato già anche detto questa sera: l'intento nobile che si propone questa delibera che è quello di far in modo che il controllo di queste partecipate, partecipate che tra l'altro svolgono un servizio pubblico, resti pubblico.

Allora è un esempio, prendiamolo coi dovuti distinguo, di gestione anche virtuosa di servizio pubblico, quindi ribadisco l'intento è quello di fare il possibile, quello che è il massimo delle nostre possibilità, quello di fare in modo che resti a tutti i costi pubblico e per questo crediamo che col giusto supporto dei tecnici, della parte tecnica, dei consulenti ci sentiamo in dovere di prenderci le nostre responsabilità perché l'intento, secondo me, ne vale la pena, ne vale la pena per i nostri cittadini soprattutto. Quindi noi esprimiamo il nostro voto favorevole a questa delibera.

Concludendo, prendiamo atto della posizione della consigliera Azzolin a noi non noto e neanche a me personalmente fino a poco fa e, naturalmente, non possiamo impedire che ciascuno di noi possa esprimersi anche liberamente e al di fuori delle scelte condivise dal gruppo, ecco. Prendiamo atto.

PRESIDENTE

Siamo in dichiarazione di voto.

CONSIGLIERA AZZOLIN

Una veloce precisazione.

PRESIDENTE

Siamo in dichiarazione di voto. Se deve dichiarare il voto, bene.

Consigliere Sartoretto.

CONS. SARTORETTO

...si sia cercato di mettere in evidenza il perché ci sono perplessità in questa delibera, ma anziché affrontare il punto tecnico, mi pare che la maggioranza si dia un gran da fare a tentare di buttarla sull'aspetto politico che è quello che abbiamo letto sui giornali, fino a dire che "mah, ma forse alla fine è colpa della Legge Madia"; che, per chi ha letto la Legge Madia e capisce a che cosa serve la Legge Madia, sono considerazioni che fanno francamente cadere le braccia, perché la Legge Madia fa pulizia di centinaia di carrozzoni pubblici che devastano l'economia dello Stato e di centinaia di personaggi che vivono gettonati dalla politica, perché non saprebbero far altro, su carrozzoni pubblici che fanno danni all'economia italiana e che imbarcano miliardi di lire o milioni di euro di debiti all'anno.

Quindi andare a prendersela con la Legge Madia veramente ha del fantasmagorico ed è la ragione per cui anziché astenerci, come avevamo ragionevolmente pensato di fare, dopo l'intervento del Capogruppo di maggioranza il nostro voto è convintamente contrario, perché capiamo che come maggioranza esponete i vostri consiglieri a rischi pesanti, ma non perché abbia un senso comportarsi così. Perché diventa una sorta di dimostrazione, come il solito, di muscoli, magari per fare i conti all'interno del partito di maggioranza, che si chiama Lega, a livello provinciale, visto che siete divisi su cosa fare, che non ha nulla a che vedere con l'obiettivo che va centrato con l'adozione di questa delibera.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

E quindi, nel momento in cui fate politica in questo modo, cioè il fare politica in questo modo, non ci appartiene, per cui consiglieri di maggioranza, convinti? Votatevela. Dopo se arriva la Corte dei Conti, bah, insomma pensateci voi, noi no. E quindi votiamo contro.

CONS. BERGAMIN

Grazie Presidente annuncio il voto favorevole da parte del nostro Gruppo.

E' stata una discussione, secondo me, che ha portato alla luce problematiche importanti, alla quale però comunque i Comuni, tra cui il nostro, è chiamato a rispondere. Molti Comuni lo hanno già fatto, lo ha fatto ad esempio Cordignano, l'ha fatto Montebelluna, mi pare ieri sera.

Quindi credo che sia importante dare anche un indirizzo di quello che è anche la volontà portata in questa delibera.

Ovviamente le considerazioni fatte in discussione dal Consigliere Sartoretto sono, colgono aspetti tecnici importanti, prendono in considerazione anche l'eventualità di un altro tipo di fusione con meccanismi di patti parasociali che però, comunque, anche questi presentano delle criticità, nel tempo. Quindi tutte le strade presentano delle difficoltà come delle opportunità. Io credo, noi crediamo, che questa delibera che adottiamo sia la delibera che, insieme ad altri Comuni portiamo avanti, è una di quelle posizioni portate avanti di cui abbiamo letto oggi nella stampa.

Prima il Consigliere Sartoretto lamentava la debolezza della politica, ma credo che, a onor del vero, la politica qui in questo Comune, come negli altri Comuni che hanno già deliberato e/o che delibereranno stasera o domani, ci sia una presa di posizione, quindi la politica fa la sua parte.

E' chiaro che il socio privato fa la sua controparte, io personalmente ritengo che, ma questo è un giudizio completamente personale, che il privato in linea generale possa far bene all'economia di un Paese, di una comunità, quindi non sto facendo un'accusa nei confronti del singolo, dei singoli soci privati in questione, però in generale, parlo in linea teorica.

E' chiaro però che, come ha evidenziato il Sindaco e anche, mi sembra, l'Assessore Pivotti in Commissione, è importantissima la partecipazione del nostro Comune in questa Società per il contributo che questa società controllata dalla politica, quindi dai Comuni, dagli enti pubblici, quanto importante sia per la sopravvivenza, tra virgolette, dei bilanci di questi Comuni.

Quanto siamo riusciti a fare grazie a quest'ultimo dividendo, quanti dividendi abbiamo incassato in questi anni grazie alla partecipazione nel gruppo Asco e, quindi, quanto possiamo fare ancora mantenendo questo tipo di partecipazione nella strada indicata in delibera.

Un commento finale. Io credo che sia andato un po' sopra le righe il Consigliere Sartoretto, nella dichiarazione di voto, perché è indubbio che ci sia una conseguenza di questa legge. Legge che negli obiettivi si prefigura un obiettivo sicuramente nobile che è quello di far pulizia, ma che, di fatto, mette in difficoltà anche società che sono ben gestite ed è questo il punto della questione.

Possiamo indubbiamente sbranarci, tra virgolette, sull'opportunità o meno dell'intervento del Consigliere Baracioli: credo però, appunto, che degli effetti pesanti questa legge ce li abbia e si leggono ogni giorno sulla stampa locale. Non vorrei mai che, a lungo andare, certe società pubbliche gestite bene debbano finire la loro esperienza completamente pubblica e altre aziende pubbliche gestite male continuino a sopravvivere. Potremmo assistere anche a questo tipo di paradosso. Spero di no.

Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE.

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra riportata;

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:

Presenti	n.	22	
Di cui con diritto di voto	n.	22	
Votanti	n.	20	
Astenuti	n.	2	Azzolin M. G., Bambace A. .
Maggioranza richiesta	n.	11	
Favorevoli	n.	14	
Contrari	n.	6	Sartoretto S., Zorzi G., Beltrame A., Faleschini S., Stradiotto S., Milani T. .

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente delibera,

Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano:

Presenti	n.	22	
Di cui con diritto di voto	n.	22	
Votanti	n.	20	
Astenuti	n.	2	Azzolin M. G., Bambace A. .
Maggioranza richiesta	n.	13	
Favorevoli	n.	14	
Contrari	n.	6	Sartoretto S., Zorzi G., Beltrame A., Faleschini S., Stradiotto S., Milani T. .

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

La discussione è stata registrata e sarà verbalizzata a parte.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017** / **127**

Ufficio Proponente: **Bilancio e Contabilità**

Oggetto: **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Bilancio e Contabilità)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/09/2017

Il Responsabile di Settore

Sartore dott. Carlo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/09/2017

Responsabile del Servizio Finanziario

Sartore dott. Carlo

C.C. N. 80 del 29/09/2017 Città di Castelfranco Veneto
OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 -
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE
DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
PASQUALOTTO Stefano

IL VICE SEGRETARIO
SARTORE dott. Carlo

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Carlo Sartore;1;2557662
Stefano Pasqualotto;2;3006980

Città di Castelfranco Veneto

Provincia di Treviso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

Numero: 80 Data 29/09/2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE E AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio *On Line* del Comune ininterrottamente per 15 giorni ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal **31/10/2017** fino al **15/11/2017**;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 il **11/11/2017**.

Castelfranco Veneto, 12/06/2018

Il Segretario Generale
MIORI Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Maria Teresa Miori;1;3463979